

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 - C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <http://www.comune.villaverde.or.gov.it> E-mail: ufficiotecnico@comune.villaverde.or.gov.it

PEC.: tecnico.villaverde@legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SEGNALETICA STRADALE, PUBBLICITARIA E DI DIREZIONE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.04.2022

Sommario

Art. 1. – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2. – Definizione di preinsegna pubblicitaria	3
Art. 3. – Autorizzazioni	3
Art. 4. – Posizionamento dei cartelli	3
Art. 5. – Dimensioni e caratteristiche delle preinsegne	4
Art. 6. – Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	4
Art. 7. – Canone per l'installazione pubblicitaria	5
Art. 8. – Sanzioni.....	5
Art. 9. – Sanzioni accessorie	5
Art. 11. – Disposizioni transitorie	5
Art. 12. – Disposizioni finali	5

Art. 1. – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutela delle strade pubbliche e private entro il territorio comunale, comprese le strade non comunali interne al centro abitato.
2. Sono oggetto del presente regolamento la collocazione, l'installazione e la manutenzione delle preinsegne pubblicitarie rientranti nella categoria dei segnali di indicazione stradali prevista dal Codice della Strada approvato con il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 2. – Definizione di preinsegna pubblicitaria

1. Si definisce "preinsegna pubblicitaria" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.
2. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 3. – Autorizzazioni

1. Per qualunque intervento di cui all'art. 1 è necessaria l'autorizzazione comunale, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale, previo parere obbligatorio dell'Ufficio Tecnico Comunale e salvo il nulla osta dell'Ente proprietario se la strada è provinciale o statale.
2. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione all'installazione delle preinsegne deve presentare la relativa domanda, secondo la modulistica SUAPE, allegando:
 - a. planimetria con l'indicazione della posizione del luogo di destinazione finale, evidenziando chiaramente l'itinerario stradale indicato;
 - b. autodichiarazione, redatta ai sensi della legge n. 15 del 04/01/1968, utilizzando il modello **allegato B**, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (solo per installazione su propri portali);
 - c. disegno o foto riportante il messaggio contenuto nel segnale
3. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate o negate secondo la tempistica dei vari procedimenti SUAPE; in caso di diniego, questo deve essere motivato.
4. Il richiedente dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare l'Ufficio di Polizia Municipale e l'ufficio tecnico comunale almeno con sette giorni di anticipo sull'esecuzione delle opere.
5. L'autorizzazione per l'installazione ha validità per un periodo di sei anni ed è rinnovabile dietro presentazione di semplice domanda.

Art. 4. – Posizionamento dei cartelli

1. Vengono individuati i seguenti punti in cui è possibile installare le preinsegne di cui all'art.1 co.b):

Centro urbano:
- strada provinciale n. 48 e strade comunali;
2. L'Amministrazione Comunale può, con successivo atto della Giunta Comunale, modificare il numero e l'ubicazione degli impianti di segnaletica commerciale/industriale le caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti;
3. Al di fuori dei suddetti impianti può essere autorizzata la posa di preinsegne nel caso in cui la richiesta riguardi una zona non coperta e purché vengano rispettate le prescrizioni successivamente descritte.
4. Il posizionamento è consentito, previa autorizzazione, di norma, nel rispetto delle seguitidistanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista:
 - a) 50 metri, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere ovvero le strade della rete principale urbana, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni.
 - b) 30 metri, lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni, salvo che all'interno delle zone industriali ed artigianali per le quali è consentito apporre le preinsegne alle intersezioni locali;
 - c) 25 metri, dagli altri segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
5. In ogni caso non deve essere ostacolata la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
6. I segnali di indicazione di strutture ricettive quali ristoranti, bar, pizzerie, ecc. non possono essere installati al di fuori del centro abitato nel quale sono localizzate, ad eccezione di quegli esercizi situati in zone esterne

- al centro abitato per le quali possono essere installati i segnali di indicazione anche al di fuori delle indicazioni del co.6 del presente articolo.
7. I segnali di indicazione alberghiera possono essere installati anche al di fuori dei centri abitati dove l'esercizio è collocato, ma in ogni caso non devono essere interferenti con la normale segnaletica di indicazione.
 8. Al fine di non creare interferenze con la segnaletica stradale ordinaria, il numero massimo consentito di preinsegne per esercizi commerciali di vendita al dettaglio o di attività artigianali, è pari a 10 da installarsi comunque solamente su strade locali.
 9. E' consentita l'installazione di un numero massimo di 10 preinsegne per ogni palo.
 10. E' sempre ammessa in ambito urbano l'installazione, per la normale segnaletica di indicazione, di cartelli indicanti luoghi di pubblica utilità quali ad esempio: farmacia, pronto soccorso, ambulatorio medico ecc.

Art. 5. – Dimensioni e caratteristiche delle preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni pari a cm. 125 x cm 25. Sono ricoperti da pellicola di rifrangenza di classe 2. Devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia.
4. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono quelli indicati all'art. 78 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. In particolare per le preinsegne devono essere impiegati i seguenti colori:
 - a) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane, per indicare alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano come bar, ristoranti, pizzerie, attività di servizi, ecc., con l'abbinamento del relativo simbolo previsto all'art. 125 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
 - b) marrone: per i camping ed i luoghi di ricreazione, oltre che per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico, per denominazioni geografiche ed ecologiche con l'abbinamento del relativo simbolo previsto all'art. 125 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
 - c) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, attività commerciali ed artigianali nelle zone extraurbane artigianali e industriali con l'abbinamento del relativo simbolo previsto all'art. 125 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

- a) bianche: su fondo marrone
- b) gialle: su fondo nero
- c) nere o blu o grigio o verde: su fondo bianco

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- a) neri o blu o grigio o verde sul bianco
- b) bianchi su marrone o nero

5. Il bordo inferiore delle preinsegne deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m.1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente se collocati in posizioni ove non è consentito il, comunque, non creino ostacolo al transito pedonale e non riducano la sezione dei marciapiedi ad una larghezza inferiore a m. 1,50.

Art. 6. – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e delle strutture di sostegno
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari per il loro mantenimento
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione in casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. Su ogni cartello autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica o plastica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;

- c) numero di autorizzazione;
- d) data di scadenza;
- 3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
- 4. Tutti i cartelli esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio.
- 5. Qualora l'istallazione delle preinsegne venga effettuata su portali messi a disposizione dal Comune di Villa Verde, è fatto obbligo ai soggetti autorizzati di provvedere alla corretta e puntuale manutenzione e/o sostituzione delle stesse in caso di deterioramento e/o danneggiamento. L'ufficio Polizia Municipale provvederà ad intimare l'intervento all'interessato con un termine massimo di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto ed a proprie spese.

Art. 7. – Canone per l'istallazione pubblicitaria

- 1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 co. 2 è subordinata al pagamento, da parte del richiedente, del canone pubblicitario previsto dal Regolamento Comunale per le Iniziative Pubblicitarie di cui al D.Lgs. 507/93 previsto per la presente tipologia di pubblicità.

Art. 8. – Sanzioni

- 2. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 co.11 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
- 3. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.23 co.12 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 9. – Sanzioni accessorie

- 1. Dalle violazioni di cui al precedente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità.
- 2. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.
- 3. Art. 10. – Catasto della segnaletica stradale
 - 1. Nel catasto della segnaletica stradale sono riportate le posizioni autorizzate delle preinsegne pubblicitarie. Inoltre ogni autorizzazione va mantenuta in un apposito registro, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione, del testo contenuto nella preinsegna, le caratteristiche del cartello (colore di fondo, colore delle scritte, simboli, pellicola di rifrangenza, direzione della freccia) il tipo di sostegno, la data di installazione, la ditta installatrice.
 - 2. La gestione del catasto della segnaletica stradale avviene in forma automatizzata.

Art. 11. – Disposizioni transitorie

- 1. Al fine del riordino e dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente regolamento tutta le preinsegne installate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento viene rimossa previa comunicazione scritta a tutte le ditte interessate.
- 2. Le ditte proprietarie delle predette preinsegne se conformi alle norme del presente regolamento dovranno presentare nuova richiesta ai sensi del precedente art. 3.
- 3. L'Amministrazione Comunale procede al riordino ed all'adeguamento della segnaletica stradale commerciale anche avvalendosi di società esterne e mediante affidamento in concessione del servizio. In tal caso la regolamentazione della gestione avverrà attraverso apposita convenzione/contratto.

Art. 12. – Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le Leggi, i Decreti e i Regolamenti vigenti.
- 2. In particolare:
 - a) Codice della Strada approvato con D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
 - b) Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.